Ordinanza del 27/07/2021 n. 21427 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Intitolazione:

Agevolazioni tributarie - Soggetti colpiti dal sisma Abruzzo aprile 2009 - Aiuto di Stato - Compatibilità con il diritto europeo de minimis - Disapplicazione delle norme interne contrastanti.

Massima:

La Commissione europea ha stabilito che determinate misure adottate dall'Italia che hanno ridotto tributi e contributi dovuti da imprese rimaste vittime di calamità naturali costituiscono aiuti di Stato vietati dall'articolo 108, paragrafo 3, TFUE e sono incompatibili con il mercato interno a meno che non si tratti di aiuti individuali. Pertanto, una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime, non costituiscano di per sé aiuti di Stato o configurino aiuti compatibili con il mercato interno, ad esempio perché il beneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un'attività economica e che non possono essere considerate imprese oppure perché il beneficio è in linea con il regolamento de minimis. In conclusione, qualora il contribuente, come nel caso di specie, adduca a sostegno di un'istanza di rimborso una delle agevolazioni previste dalle disposizioni esaminate dalla Commissione europea, il giudice di merito è tenuto a verificare in concreto che l'aiuto individuale sia i linea con il regolamento de minimis applicabile, tenendo conto che la regola de minimis, con lo stabilire una soglia di aiuto al di sotto della quale l'articolo 92, n. 1 del TFUE, può considerarsi non operante, costituisce eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato di modo che, quando la soglia dell'irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo:

Rilevato che:

1. R. G. A. proponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate - direzione provinciale de L'Aquila alla domanda, formulata ai sensi dell'art. 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, di rimborso della somma corrispondente al 60% dell'IRPEF per redditi da lavoro autonomo trattenuta alla fonte dai suoi sostituti d'imposta durante il periodo di

sospensione dei versamenti (anni 2009 e 2010) per gli eventi sismici cha avevano funestato la città de L'Aquila nell'aprile 2009.

2. La domanda del contribuente, accolta in prime cure, è stata poi disattesa, a seguito di gravame dell'A.F., dalla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, con la sentenza in epigrafe menzionata.

3. Ricorre per cassazione R.G.A., affidandosi a tre motivi; l'Agenzia delle Entrate deposita atto di costituzione finalizzato alla partecipazione all'udienza di discussione della causa.

Considerato che:

4. Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 107, 108 e 109 TFUE, come interpretati dalla Commissione Europea con la decisione n. 2015/5549 del 14 agosto 2015, per non avere riconosciuto la compatibilità con tali norme dell'agevolazione richiesta, integrante un aiuto «de minimis».

5. Con il secondo motivo, rubricato «violazione dell'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., in relazione all'erronea e falsa applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1998/2006 e (UE) n. 1407/2013», si deduce che «non compete al beneficiario l'onere di dimostrare che l'aiuto richiesto è compatibile con i limiti quantitativi fissati dalla norma comunitaria», gravando sul contribuente soltanto rendere una dichiarazione in ordine alla sussistenza dei presupposti, dichiarazione sottoposta al controllo dell'Agenzia delle Entrate, questainvece tenuta giudizialmente a dimostrare la non spettanza dell'agevolazione per il superamento della soglia «de minimis».

6. Con il terzo motivo, per «violazione dell'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., in relazione all'erronea e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ.», si contesta l'affermazione della pronuncia gravata secondo cui il ricorrente «si era soffermato unicamente sulla natura dell'obbligazione», senza cioè ritualmente dedurre in lite l'esistenza di un aiuto «de mínímis».

7. É fondata, nei termini appresso precisati, la prima doglianza.

7.1. È necessario muovere dalla decisione della Commissione UE richiamata dal ricorrente, della quale occorre delineare portata ed effetti, onde verificarne le ricadute nel caso controverso.

Con detta decisione (confermata, nelle more di svolgimento del presente giudizio, dal Tribunale di primo grado dell'Unione Europea con sentenza del 26 gennaio 2018), la Commissione ha stabilito che determinate misure, adottate dal nostro Paese, che hanno ridotto tributi e contributi dovuti da imprese rimaste vittime di calamità naturali (tra le quali quelle previste dall'art. 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011, posto a base della istanza di rimborso de qua) costituiscono aiuti di Stato vietati dall'art. 108, § 3, TFUE e sono incompatibili con il mercato interno.

Con la stessa pronuncia, tuttavia, è stata fatta salva l'ipotesi che si tratti di «aiuto individuale» che, al momento della concessione, soddisfi le condizioni previste dal regolamento UE n.

1407/2013 (relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE agli aiuti «de minimis») o dal regolamento UE n. 717/2014 (relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura), ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti «de minimis», o che, «al momento della sua concessione, soddisfi le condizioni previste dal regolamento, adottato in applicazione dell'art. 1 del reg. CE n. 994/98 (sull'applicazione degli artt. 92 e 93 - ora artt. 87 e 88 - del Trattato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali)», o da ogni altro regime di aiuto approvato, ma «fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per questo tipo di aiuti» (punto 3 della decisione).

Secondo la Commissione europea, infatti, «una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi, concessi nel quadro dello stesso regìme, non costituiscano di per sé aiuti di Stato, o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perché il beneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un'attività economica, e che pertanto non possono essere considerate imprese, oppure perché il beneficio individuale è in linea con il regolamento de minimis o è stato concesso in conformità ad un regime di aiuto approvato o a un regolamento di esenzione)».

Qualora il contribuente adduca a sostegno dell'istanza di rimborso una delle agevolazioni previste dalle disposizioni esaminate dalla Commissione Europea, il giudice di merito è tenuto a verificare in concreto che l'aiuto individuale sia ìn linea con il regolamento «de minimis» applicabile, tenendo conto che la regola "de minimis", con lo stabilire una soglia di aiuto al di sotto della quale l'art. 92, n. 1, TFUE, può considerarsi non operante, costituisce eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la soglia dell'irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza.

7.2. Tanto precisato, è dirimente nella vicenda osservare che il giudice nazionale è tenuto a dare attuazione alle decisioni della Commissione Europea, se del caso mediante disapplicazione delle norme interne con esse contrastanti.

Più specificamente, siffatte decisioni, ancorché prive dei requisiti della generalità e dell'astrattezza, costituiscono fonte di produzione del diritto e, pertanto, vincolano il giudice nazionale anche nei giudizi

pendenti, in guisa di ius superveniens immediatamente incidente sul rapporto controverso. In sede di legittimità, ciò comporta (pur se la decisione europea venga adottata dopo la proposizione del ricorso) la cassazione della sentenza gravata incompatibile con il nuovo regime e, ove necessario, il rinvio della controversia al giudice di merito, onde procedere all'accertamento (anche mediante documenti prodotti per la prima volta in sede di rinvio) dei fatti integranti il presupposto per l'applicazione della nuova regola giuridica (in tal senso, tra le tante relative ad aiuti di Stato, si vedano Cass. 02/04/2020, n. 7659; Cass. 12/02/2020, n. 3514; Cass. 24/01/2020, n. 1699; Cass. 19/01/2018, n. 1325; Cass. 13/12/2017, n. 29905; Cass. 26/09/2017, n. 22377).

7.3. Alla luce delle espresse considerazioni, chiaro si appalesa l'errore inficiante la sentenza impugnata.

Rilevata l'emissione della decisione della Commissione europea successiva alla proposizione del ricorso di appello, il giudice di prossimità avrebbe dovuto di ufficio applicare il nuovo statuto di disciplina regolante la lite e quindi, al fine di adeguare l'ordinamento interno al diritto sovranazionale dell'Unione, verificare, per il beneficio richiesto, la sussistenza dei presupposti soggettivi e dei requisiti quantitativi previsti per gli aiuti «de minimis», non assumendo rilievo (trattandosi di quaestio iuris, non di questio facti) la ritualità o la tempestività dell'allegazione in giudizio.

A tale apprezzamento provvederà il giudice del rinvio, che si dispone previa cassazione della sentenza gravata, restando assorbite le ulteriori censure nell'accoglimento del primo motivo di rìcorso.

In ossequio ai doveri di nomofilachia, pare opportuno rammentare che, nel giudizio di rinvio, il contribuente, siccome impugnante il rigetto di un'istanza di rimborso, assume la posizione di attore in senso sostanziale, onerato, come tale, di asseverare i fatti costitutivi della pretesa azionata, cioè a dire, con riferimento al caso de quo, dimostrare che Valuto individuale sia conforme al regolamento de minimis applicabile oppure sia erogato (ricorrendo le ulteriori condizioni prescritte) al fine di compensare i danni causati da una calamità naturale (ex allis, Cass. 26/06/2019, n. 17199; Cass. 21/11/2019, n. 30373; Cass. 02/05/2018, n. 10450).

8. Al giudice del rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione Civile, il giorno 11 febbraio 2021.

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza